

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE D'OPORTI  
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 118/03



REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

23441/13

Oggetto

Famiglia  
Separazione  
Assegno mantenimento  
Revoca - Ripetizione  
somme percepite.

Composta da:

Dott. Corrado Carnevale

- Presidente -

Dott. Massimo Dogliotti

- Consigliere -

Dott. Maria Cristina Giancola

- Consigliere -

Dott. Pietro Campanile

- Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 5003/09

ha pronunciato la seguente

Cron. 23441

Rep.

SENTENZA

Ud. 23/09/13

sul ricorso proposto da:

CM

, elettivamente domiciliato in Roma,  
piazza Mazzini 8, presso lo studio dell'avv. Giorgio  
Della Valle che lo rappresenta e difende per procura  
speciale a margine del ricorso;

In caso di diffusione dal  
presente provvedimento  
emettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

PB

- intimata -

avverso la sentenza n. 945/08 della Corte d'appello di  
Roma emessa il 22 gennaio 2008 e depositata il 3 marzo  
2008, R.G. n. 4919/07.

1360  
2013

*Broz*



sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Patrone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la separazione personale dei coniugi  e  addebitando la separazione al  e ponendo a suo carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli  e  di 500 euro.
2.  ha appellato la sentenza del emessa dal Tribunale chiedendo che fosse posto a carico della  l'addebito della separazione e escluso il suo obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e condanna alla restituzione delle somme già percepite a partire dall'udienza del 29 luglio 1993.
3. Si è costituita la  e ha chiesto il rigetto dell'appello.
4. La Corte di appello di Roma ha accolto l'appello solo relativamente alla revoca della pronuncia di addebito a carico del  che ha proposto ricorso per cassazione.
5. Con sentenza n. 21573/2006 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme percepite dalla  in dipendenza dell'accertamento del requisito della convivenza

*Bray*



dei figli con il coniuge beneficiario dell'assegno.

6. La Corte di appello di Roma con sentenza n. 945/08 ha revocato con decorrenza dal 9 giugno 1995 l'assegno a carico del  per il mantenimento dei figli e ha respinto la domanda di ripetizione delle somme percepite. Ha rilevato la Corte l'insussistenza del requisito della convivenza della  con i figli sin dal 9 giugno 1995, data dalla quale si trasferì dall'abitazione di viale , dove rimasero ad abitare i figli  e . La Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 11029/1999) secondo cui le somme corrisposte in esecuzione dei provvedimenti emessi in sede presidenziale non sono ripetibili. Ha ritenuto infine infondata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

7. Ricorre per cassazione  affidandosi a tre motivi di impugnazione, illustrati da memoria difensiva, con i quali deduce: a) omessa e insufficiente motivazione b) violazione degli artt. 88 c.p.c. e 2033 c.c.; c) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

8. Non svolge difese .

Ritenuto che

9. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia

*Brogn*



proceduto a quella rivisitazione comparativa che <sup>de</sup> <sup>le</sup> gli era stata richiesta dalla sentenza della Corte di Cassazione in merito alla situazione economica delle parti. Ritiene inoltre il ricorrente che la motivazione non possa ritenersi adeguata al dictum della Corte di Cassazione, in quanto ha ommesso l'esame di risultanze decisive, e cioè la deposizione testimoniale  , in confronto con le dichiarazioni della  , sulla propria condizione economica e sulla convivenza con i figli, la documentazione storico-anagrafica relativa alla  e ai figli, la documentazione reddituale e sanitaria del  .

10. Il motivo è infondato. La Corte di appello, avendo revocato a partire dal 9 giugno 1995 l'obbligo del  di versare l'assegno per il mantenimento dei figli, ha ritenuto logicamente superflua la valutazione della condizione economica delle parti. Non vi è stata pertanto alcuna violazione del dictum della sentenza di legittimità n. 21573/2006, emessa da questa Corte.

11. Con il secondo motivo di ricorso si ritiene che la restituzione delle somme indebitamente percepite sia dovuta allorquando, come nella specie, il percipiente abbia assunto una condotta processuale menzognera, smentita dalle risultanze istruttorie così da indurre in errore il

Bray



giudicante.

12. Il motivo è inammissibile in quanto il quesito di diritto non coglie la ratio decidendi della sentenza della Corte di appello di Roma che ha applicato la giurisprudenza di legittimità secondo cui sono irripetibili le somme versate a titolo di assegno di mantenimento, nelle ipotesi in cui questo sia escluso o diminuito a seguito di pronuncia passata in giudicato (Cass. civ., sezione I, n. 11029 del 5 ottobre 2009) e ha ritenuto infondata la deduzione relativa all'ottenimento fraudolento dell'assegno, per mezzo di false dichiarazioni della parte in sede di comparizione dei coniugi, e la conseguente richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con motivazione che non è stata impugnata in questa sede.

13. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente non ritiene correttamente applicati dal giudice del rinvio gli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto le spese di lite in tutto o in parte dovevano far carico alla .

14. Anche questo motivo è inammissibile, investendo una valutazione di competenza del giudice di merito che ha disposto la compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio in considerazione dell'esito complessivo della lite.

15. Non deve provvedersi sulla parte del giudizio di merito una volta che non siano state fornite le difese in questa sede.

*Brogi*

*ll*



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2013.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni



Il Presidente

Corrado Carnevale

Il Panninario Giudiziale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 16 OTT. 2013

Il Panninario Giudiziale